

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI PRATO - Sezione Lavoro -

RICORSO ex art. 700 c.p.c. Con istanza di notifica per pubblici proclami ed istanza di trattazione da remoto o cartolare

Per la sig.ra **Ferrentino Simona**, c.f. FRRSMN85A56I438P nata a Sarno (SA) il 16/01/1985 e residente in Bracigliano (SA) alla via Generale Cadorna,38/D p.1, rapp.ta e difesa dallo scrivente procuratore, l'avv. Rosa Auricchio, con domicilio eletto presso il mio studio legale sito in Ottaviano (Na) alla R. Pappalardo 95 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al viale Trastevere n76/a – c.f. 80185250588, rapp.to difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, con sede in Firenze alla via degli Arazzieri,4

- **Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena,55 – 80142 Napoli, c.f. 80039860632 , rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze alla via degli Arazzieri,4

- **Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale di Salerno** nella persona del Dirigente p.t. con sede in Via Monticelli,n.1 loc. Fuorni -84131 Salerno, rappresentato, difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze alla via Arazzieri,4

PREMESSO CHE

1) la sig.ra Ferrentino Simona è una collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, titolare nel corrente anno scolastico, presso l'I.C. "Pier Cironi" di Prato (doc.1);



- 2) la ricorrente, presentava domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 (doc.2) per la provincia di Salerno, indicando quale titolo di riserva l'essere madre di due figli di età inferiore ai sei anni al 31 dicembre del 2024 (doc. 3), e riportando, quale prima preferenza, il comune di Bracigliano ove i propri figli risiedono (doc.4);
- 3) in data 27.06.2024 l'U.S.R. Campania-A.T. di Salerno con prot. 18292 (doc.5) disponeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di utilizzazione e assegnazione provinciali e interprovinciali del personale ATA a.s. 2024/25 (doc.6) e la sig.ra Ferrentino, risultava esclusa: *"... per mancanza dei requisiti art.17 commi 3 e 4 e nota 2 annessa a tabelle CCNI..."*;
- 4) nella stessa nota l'amministrazione precisava che *"...Avverso le predette graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare motivato reclamo, che dovrà pervenire entro 5 giorni decorrenti dalla pubblicazione odierna (art. 20 del C.C.N.I.) esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: uspsa@postacert.istruzione.it..."*;
- 5) la ricorrente, in data 28/06/2024 presentava formale reclamo (doc. 7) precisando: *"... la scrivente ha regolarmente inviato istanza di partecipazione secondo le modalità indicate nella comunicazione dell'USP di Salerno del 05/07/2024 prot. U. 0016074, allegando al modulo di domanda compilato in ogni sua parte anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione di mobilità 2024/2025 delle esigenze di famiglia indicando come comune di ricongiungimento e di residenza del coniuge e dei 2 figli, minori di 6 anni, il comune di BRACIGLIANO (SA). Lo stesso comune espresso come prima sede tra le 15 preferenze indicate..."* ;
- 6) l'U.S.R. Campania-A.T. di Salerno rigettava il reclamo (doc.8) in quanto *"... nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale acquisita il 15/7/2024 , la S.V. ,non indicando tra le preferenze quella del comune di Siano (comune viciniore a quello di Bracigliano non più esprimibile dal personale amministrativo , tecnico ed ausiliario), ha contravvenuto alle inequivocabili disposizioni contrattuali sopra citate, lo scrivente Ufficio Periferico del MIM non può che confermare l'esclusione della S.V. dalle graduatorie in oggetto"*;
- 7) in data 02/08/2024 con prot. n. 18929 l'A.T. di Salerno pubblicava le graduatorie definitive per l'a.s. 2024/25 (doc. 9) relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale ATA e la sig.ra Ferrentino rimaneva esclusa per mancanza dei requisiti art.17 commi 3 e 4 e nota 2 annessa a tabelle CCNI;
- 8) in realtà l'A.T. di Salerno non teneva debitamente conto della circostanza che materialmente un istituto nel comune di Bracigliano non solo esisteva ed esiste ma fino al 31/08/2024 era autonomo in quanto solo dal 01/09/2024 veniva ridimensionato e accorpato all'I.C. di Siano (doc.10) inoltre la sig.ra Ferrantino indicava come seconda preferenza proprio il distretto che comprendeva Siano;



9) alla luce di tali oggettive circostanze la scrivente procuratrice invitava l'A.T. di Salerno a rivedere le proprie determinazioni (doc.11) ma con comunicazione del 12/08/2024 confermava quanto già dedotto nella precedente missiva (doc. 12) ;

10) dalla disamina degli atti e dei documenti prodotto la sig.ra Ferrentino avrebbe avuto diritto ad essere inserita nelle graduatorie con la precedenza prevista dal CCNI in quanto lavoratrice madre con figli di età inferiore a sei anni, con il seguente punteggio:

- punti 24 per altri comuni,
- punti 48 nel comune di ricongiungimento;

11) sulla base di tali punteggi e come da risultanze che si allegano (doc. 9 e 15), se la ricorrente non fosse stata ingiustamente esclusa avrebbe avuto titolo all'assegnazione provvisoria richiesta sia sul comune di ricongiungimento, sia sugli altri comuni per i quali esprimeva la preferenza;

12) dalla disamina della vicenda appare palese l'errore commesso dall'amministrazione scolastica che non solo ha ignorato la domanda nella sua interezza ma ha anche trascurato la circostanza che la ricorrente aveva presentato un formale reclamo che, in applicazione del principio di soccorso istruttorio, appariva utile a correggere gli ipotetici errori paventati dall'amministrazione;

13) la ricorrente ha esaurito il periodo di congedo a cui aveva titolo e dal 18/10/2024 dovrà tornare in servizio (doc. 16-17), pertanto l'amministrazione escludendola dalla procedura di assegnazione ha di fatto imposto alla stessa di scegliere tra il lavoro e la famiglia;

Tanto premesso la ricorrente chiede venga accertata l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione scolastica e, disapplicandole, venga tutelato il diritto della stessa alla corretta e retrodatata collocazione in assegnazione presso la provincia di Salerno così come richiesto, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELL'AMMINISTRAZIONE (ART.97 COST.). – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CCNL SCUOLA

La ricorrente in data 15/07/2024 presentava domanda di assegnazione (doc. 2).

Nella domanda, deducendo e provando di essere madre di due bambini di età inferiore a sei anni (doc.3), indicava le seguenti preferenze: 1) Comune di Bracigliano; 2) Distretto 54; 3) Distretto 50; 4) Distretto 52; 5) distretto 53; 6) Comune di Baronissi; 7) Comune di Castel San Giorgio; 8) Comune di Fisciano; 9) Comune di Pelezzano; 10) Comune di Rocca Piemonte; 11) Comune di



Battipaglia; 12) Comune di Pontecagnano Faiano; 13) Comune di Montecorvino Pugliano; 14) Comune di Montecorvino Ravella; 15) Comune di Bellizzi.

Dalla disamina della domanda è palese che la ricorrente al primo posto delle preferenze indicava Bracigliano, comune nei quali risiedono i figli (doc. 4);

Come seconda preferenza la ricorrente indicava il distretto 54 che comprende, tra gli altri, il comune di Siano (doc.14).

L'A.T. di Salerno esclude da ricorrente delle procedure di assegnazione: *"... per mancanza dei requisiti art.17 commi 3 e 4 e nota 2 annessa a tabelle CCNI..."* e precisamente perché *"non indicando tra le preferenze quella del comune di Siano (comune vicinore a quello di Bracigliano non più esprimibile dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)"*(doc. 8).

LA NORMARIVA DI RIFERIMENTO

L'assegnazione provvisoria, è un istituto che permette, in particolari condizioni di necessità, al docente o al personale ATA di essere assegnato su altra sede di lavoro per un anno scolastico.

Le operazioni sono disciplinate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l'anno scolastico 2024-25 con intesa del 27 giugno 2024 (doc. 13).

L'art. 17 del CCNI prevede, al comma 3 e 4, quanto segue: *"...3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si , effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti. 4. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti".*



Nello stesso CCNI, nella NOTA 2 all'allegato 5 (doc. 13 – pag. 58) si legge: *“...il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento a familiare trasferito per servizio...Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche esprimibili...”*;

La ratio sottesa alla richiamata normativa non può che essere quella di tutelare, nel caso di specie, il personale scolastico che, per poter lavorare e crescere i propri figli, ha la necessità di essere assegnato ad una sede più vicina ai minori.

Proprio in ragione di questa necessità, la normativa prevede che quale preferenza debba essere “obbligatoriamente” indicato il comune dove risiedono i minori e, nell'ipotesi in cui in questo non vi sia istituti scolastici, il comune viciniore.

La ricorrente indicava nella domanda il comune di residenza dei figli, Bracigliano, presso il quale vi era un istituto scolastico e precisamente I.C. Bracigliano che solo dal 01/09/2024 veniva accorpato all'IC Siano (doc. 10).

L'amministrazione scolastica, tradendo la ratio della stessa normativa che richiama, esclude la ricorrente sul presupposto che, non avesse indicato “tra le preferenze quella del comune di Siano (comune viciniore a quello di Bracigliano...)” e di fatto cestina l'intera domanda di assegnazione della ricorrente.

Fermo restando l'obbligo di indicare il comune dove risiedono i figli ai quali si chiede il ricongiungimento, fermo restando che a Bracigliano vi era un istituto scolastico che è stato si accorpato all'IC di Siano ma resta il plesso più vicino ai minori, ad ogni modo quanto dedotto dall'amministrazione scolastica non corrisponde al vero.

La ricorrente indicava quale prima preferenza Bracigliano e subito dopo, come seconda preferenza il Distretto 54.

Il Distretto 54 comprende il comune di Bracigliano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno e Siano (doc.14).

Appare quindi palese l'errore commesso dall'amministrazione scolastica e l'ingiustizia subita dalla ricorrente è ancor più grave se si considera che la Ferrentino indicava 15 preferenze (doc. 2) e precisamente: 1) Comune di Bracigliano; 2) Distretto 54; 3) Distretto 50; 4) Distretto 52; 5) distretto 53; 6) Comune di Baronissi; 7) Comune di Castel San Giorgio; 8) Comune di Fisciano;



9) Comune di Pelezzano; 10) Comune di Rocca Piemonte; 11) Comune di Battipaglia; 12) Comune di Pontecagnano Faiano; 13) Comune di Montecorvino Pugliano; 14) Comune di Montecorvino Ravella; 15) Comune di Bellizzi.

In tutte le preferenze indicate, vi erano numerosi istituti scolastici con disponibilità di posti per l'a.s. 2024/2025 che di fatto venivano assegnati a collaboratori non solo con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente (doc. 9) ma addirittura con nomina dalla I fascia (doc. 15).

Per completezza espositiva si precisa che le assunzioni da I fascia vengono effettuate solo alla fine delle procedure di trasferimento e di assegnazione pertanto i posti vacanti che sono stati coperti con convocazione da I fascia, era disponibile nelle fasi di assegnazione ed erano d'interesse della ricorrente perché indicati in domanda.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 e 2 DELLA LEGGE 241 DEL 2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ART. 97 della Costituzione, comma 3, impone che l'operato della pubblica amministrazione sia improntato ai principi di efficienza e imparzialità, statuendo che *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si pone, del resto, l'art. 1 della legge 241/2001, laddove in materia di procedimento amministrativo precisa che *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*.

In termini, poi, maggiormente, connessi alla gestione delle assegnazioni, non vi è dubbio che la PA debba tenere un comportamento non irragionevole, né contrario ai principi di correttezza e buona fede, ai quali deve, peraltro, essere costantemente ispirato l'esercizio della funzione pubblica (v. C.d.S. n. 5219/2019).

Fermo restando la circostanza OGGETTIVA che la domanda della ricorrente (doc.2) risulta completa in quanto indicava il comune di residenza dei minori (Bracigliano) e il Comune di Siano (Distretto 54), ad ogni modo se pur volessimo, come non vogliamo, ritenere la domanda incompleta l'amministrazione, in applicazione del principio di soccorso istruttorio e nel



bilanciamento degli interessi in gioco avrebbe dovuto permettere la correzione della domanda stessa.

La condotta perpetrata dall'amministrazione, sorda alle doglianze della ricorrente, profila una grave violazione dei principi di correttezza, buona fede ed efficienza.

L'Ufficio Scolastico Regionale Campania – Ambito territoriale provinciale di Salerno, infatti, è rimasto indifferente al reclamo inoltrato dalla ricorrente il giorno dopo la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria (doc. 7) nel quale già lamentava l'ingiusta esclusione e in riscontro allo stesso, tradendo il principio stesso di efficienza a cui dovrebbe ispirarsi, anziché considerare la domanda nella sua interezza, si trincerava dietro la, a suo dire, incompleta compilazione, costringendo la Ferrentino all'instaurazione del presente ricorso.

L'autotutela viene definita come *“la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico”* pertanto può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni Pubblica Amministrazione risolve i conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese.

Il fondamento di tale potere si rinviene nella potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni Pubblica Amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza e si fonda sull'articolo 97, primo comma, Cost., secondo cui la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento.

Ancora, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione deve conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario.

Nel trincerarsi dietro un mero formalismo burocratico, l'amministrazione resistente ha così disatteso il **dovere di soccorso istruttorio** che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da **superare eventuali irregolarità o omissioni non vizianti**.

In tal senso, la disciplina vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato. In particolare, l'art.6,co.1 lett. b) della L.7 agosto 1990 n.241 con una formulazione inequivocabile, statuisce che *“ il responsabile del procedimento... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizione documentali”* nello stesso senso, l'art.71,co.3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 prevede che *“ qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle*



irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”.

Secondo un approccio sostanzialistico, si tratta di uno strumento che deve trovare applicazione ogni qualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto, ad ogni modo, in possesso dei requisiti di ammissione

Nel caso di specie, l'interesse della ricorrente era palese e il diritto della stessa fondamentale.

L'amministrazione, mortificando i diritti della Ferrentino, è rimasta inerte ed indifferente ai reclami inoltrati, perpetrando l'esclusione della stessa dalla graduatoria e precludendole ogni possibilità di conciliare lavoro e famiglia.

La condotta perpetrata dalla resistente integra senza alcun dubbio, la violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed efficienza dell'amministrazione, con il deplorabile effetto di compromettere la leale collaborazione che, ai sensi della Costituzione, avrebbe dovuto ispirarne l'azione.

SUL PERICULUM IN MORA

Da tutto quanto sopra esposto risulta la sussistenza del fumus boni iuris.

Nell'ambito delle assegnazioni provvisorie il periculum in mora è insito nella durata stessa del provvedimento di assegnazione.

La ricorrente ha esaurito il periodo di congedo a cui aveva titolo e dal 18/10/2024 dovrà tornare in servizio (doc. 16-17) ma chiede di essere assegnata in servizio presso una sede che sia quanto più vicina ai propri figli per permetterle di non dover scegliere tra questi e il lavoro.

In un'epoca nella quale si parla tanto di tutela dei lavoratori ed in particolare delle madri lavoratrici, la condotta operata dall'amministrazione scolastica appare ingiusta oltre che illogica e i tempi necessari per ottenere una pronuncia nel merito pregiudicherebbero irreparabilmente l'utilità che dalla stessa la ricorrente potrebbe trarre.

Di fatto se l'assegnazione dura un anno scolastico e la pronuncia di merito venisse pubblicata dopo giugno 2025 non avrebbe alcuna utilità in quanto condannerebbe la ricorrente o a trascorrere un intero anno scolastico lontano dai propri figli o in aspettativa.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantita, pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche in riferimento alla sfera esterna in quanto non possono meritare tutela solo gli interessi di natura economico/professionale, ma anche e soprattutto quelli personali, familiari e sociali.



I precetti costituzionali (articoli 1, 2, 35 e ss. della Costituzione) rafforzano la tutela dettata dall'articolo 2087 del codice civile, riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile anche in ragione del perpetrarsi della illegittima condotta della P.A..

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio per la ricorrente di essere privata del diritto di lavorare ed essere madre in quanto se non viene riconosciuto il diritto della stessa ad ottenere l'invocata misura cautelare dovrà scegliere l'una o l'altra.

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene ottenibile il provvedimento di urgenza, ogni qual volta il provvedimento datoriale illegittimo: *"...consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione dei diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi ancora sia leso il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr Cass. Civ* Sez. lav. Sentenza n. 14443 del 6/11/2000).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Civile di Prato, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti della ricorrente, quindi sussistendo **il Fumus Boni iuris**, per le ragione di diritto dedotte e stante la violazione del principio di correttezza e buona fede dell'amministrazione scolastica ed **il periculum in mora**, in quanto i tempi necessaria per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti della ricorrente in quanto l'assegnazione ha durata annuale e il mancato riconoscimento di tale diritto in via cautelare condannerebbe la ricorrente a dover ingiustamente scegliere tra il lavoro e i figli.

Voglia accogliere la presente domanda e per l'effetto

ACCERTARE il diritto della ricorrente, ad essere assegnata per l'a.s. 2024/2025 su una sede tra quelle indicate in domanda e per l'effetto **CONDANNARE** l'amministrazione all'assegnazione della stessa; **CONDANNARE** altresì le resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.



Si allega: 1) contratto a T.I.; 2) domanda di assegnazione; 3) stato di famiglia; 4) certificato di residenza; 5) decreto prot. n. 18292; 6) graduatoria provvisoria; 7) reclamo; 8) riscontro; 9) assegnazioni; 10) ridimensionamento scuola; 11) reclamo; 12) rigetto; 13) CCNI; 14) elenco distretti di Salerno; 15) Convocazioni I fascia; 16) riepilogo congedo richiesto; 17) domanda congedo fino al 18/10/2024; 18) CCNL.

Si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile pertanto il contributo unificato è di € 259,00.

Napoli 07/10/2024

Avv. Rosa Auricchio

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore della Sig.ra Ferrentino Simona, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere assegnata per l'a.s. 2014/2025 su una delle 15 sedi (distretti e comuni) indicate in domanda;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i potenziali controinteressati, che nel caso di specie posso essere individuati in tutti i soggetti che per l'a.s. 2024/2025 sono stati assegnati o convocati (da I e III fascia) su una delle 15 sedi (distretti e comuni) espresse dalla ricorrente;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati e per l'impossibile individuazione degli stessi in ragione della mole e delle modalità di convocazione;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.M. – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

FA ISTANZA

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.M. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i collaboratori in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso le scuole presenti nel:

1) Comune di Bracigliano; 2) Distretto 54; 3) Distretto 50; 4) Distretto 52; 5) distretto 53; 6) Comune di Baronissi; 7) Comune di Castel San Giorgio; 8) Comune di Fisciano; 9) Comune di Pelezzano; 10) Comune di Rocca Piemonte; 11) Comune di Battipaglia; 12) Comune di Pontecagnano Faiano; 13) Comune di Montecorvino Pugliano; 14) Comune di Montecorvino Ravella; 15) Comune di Bellizzi.

Avv. Rosa Auricchio

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO O IN SUBORDINE CON MODALITA' CARTOLARE

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore della ricorrente Ferrentino Simona,

PREMESSO CHE

- Per raggiungere l'obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo, il Governo ha emanato il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della riforma Cartabia, che si pone l'obiettivo di ridurre la durata media del processo mediante il rafforzamento della digitalizzazione delle procedure;
- l'art. 4 del succitato decreto regola le modalità di gestione delle udienze di cui all'art. 127-bis c.p.c. e disciplina, con l'art. 196 duodecies, la possibilità, per il giudice, di disporre che l'udienza sia tenuta con collegamenti audiovisivi a distanza, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
- ancora l'art. 127 ter c.p.c. rubricato "deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza" dispone che l'udienza, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti la sola istanza e conclusioni se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

CONSIDERATO CHE

la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni puramente di diritto e che l'esame delle stesse non prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della ricorrente



CHIEDE

all'On.le Giudice di valutare l'opportunità di disporre la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o in subordine con modalità cartolare.

Napoli 09/10/2024

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

